

ratificando la convenzione conclusa col Comune di Torino.

V. Varie -

α - Determinazione del saggio di interesse da adottare per i prestiti sulle polizze di assicurazione -

Il Direttore Generale ricorda che l'art. 13 n. 6 della legge regolatrice dello Istituto autorizza la concessione di prestiti su polizze nei limiti del corrispondente valore di riscatto.

Il Consiglio di Amministrazione stabilì che nell'esercizio 1930 tali prestiti fossero accordati al tasso del 7%, comprensivo però anche delle relative tasse ed accessori, riservandosi di riesaminare la deliberazione suddetta al principio di ciascun esercizio.

Alcune Agenzie Generali ha fatto notare come ad alcuni assicurati il saggio del 7% sembri elevato sia in relazione alle condizioni del mercato che alla particolare natura dei prestiti di che trattasi.

Le maggiori Compagnie private adottano invece un tasso netto inferiore, che, aumentato delle relative tasse, del diritto di commissio-